

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI BARI

RICORSO

PER

il Sig. **MARINO GIUSEPPE** (C.F.: **MARINOS75E11D862Q**), nato a Bari il **19.04.1966** e residente a San Ferdinando di Puglia (BAT), alla Via **A. Segni**, n. **1**; la Sig.ra **QUINTANA ANTONIA** (C.F.: **QUINTA75E11D862Q**), nata a Cerignola (FG) il **21.02.1964** e residente a San Ferdinando di Puglia (BAT), alla Via **P. P. P.**, n. **15**; il Sig. **PENZILLO GIANLUIGI** (C.F.: **PENZILLO75E11D862Q**), nato a Canosa di Puglia (BA) il **03.10.1967** e residente a San Ferdinando di Puglia (BAT), alla Via **Roma**, n. **230**; la Sig.ra **SANTANA GEMMA ROSA** (C.F.: **SANTANA75E11D862Q**), nata a San Ferdinando di Puglia (BAT) il **16.07.1969** ed ivi residente alla Via **Zara**, n. **11**; il Sig. **PANZANO VINCENZO GIULIO** (C.F.: **PANZANO75E11D862Q**), nato a Foggia il **18.04.1970** e residente a Margherita di Savoia (BAT), alla Via **S. Vito**, n. **5**; il Sig. **LEONARDI GIOVANNI** (C.F.: **LEONARDI75E11D862Q**), nato a Trinitapoli (FG) il **12.01.1961** ed ivi residente alla Via **F.lli Rossini**, n. **87**; il Sig. **MARINO GIUSEPPE** (C.F.: **MARINOS75E11D862Q**), nato a Andria (BA) il **12.01.1967** e residente a Trani (BAT), C.so **M. P. P.**, n. **37**; la Sig.ra **FRANCO GIOVANNI** (C.F.: **FRANCO75E11D862Q**), nata a Trani (BAT) il **22.02.1983** ed ivi residente alla Via **Avv. G. P. P.**, n. **17**; il Sig. **DE TRIA GIULIO** (C.F.: **DETRIA75E11D862Q**), nato a Trani (BAT) il **12.12.1986** ed ivi residente al **Viale P. P.**, n. **5**; la Sig.ra **TRANI CRISTINA** (C.F.: **TRANICR75E11D862Q**), nata a Cerignola (FG) il **12.10.1979** e residente a Minervino Murge (BA), alla Via **G. P. P.**, n. **27**; la Sig.ra **TRAMPETA ANGELA** (C.F.: **TRAMPETA75E11D862Q**), nata a Canosa di Puglia (BA) il **12.10.1967** e residente a Minervino Murge (BA), alla Via **S. P. P.**, n. **15**; il Sig. **GIUSEPPE DOMENICO** (C.F.: **GIUSEPPE75E11D862Q**), nato a Minervino Murge (BA) il **12.10.1960** ed ivi residente al **Viale G. P. P.**, n. **12**; il Sig. **FRANCO GIULIO** (C.F.: **FRANCO75E11D862Q**),

nato a Canosa di Puglia (BA) il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED]
[REDACTED]; il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]),
nato a Canosa di Puglia (BA) il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED]
[REDACTED], s.n.c.; tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine del
presente atto, dal Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI (C.F.
STCSVR75E11D862Q) ed elettivamente domiciliati in Bari, alla Via P.
Fiore, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio LOFOCO

CONTRO

la **Provincia di Barletta – Andria – Trani (BAT)**, in persona del
Presidente *p.t.*,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

- delle graduatorie definitive pubblicate in data 09.11.2010 e in data
16/11/2010 sul sito internet attualmente in costruzione della Provincia di
Barletta-Andria-Trani, relative alla prova preselettiva del concorso pubblico
per esami (cod. 10079005) bandito dalla medesima Provincia per la
copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 4
posti di categoria C, posizione economica C1, profilo amministrativo, con
riserva del 30% dei posti al personale interno;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
quand'anche allo stato non conosciuto e riguardante la procedura
concorsuale in questione e, in particolare, ove occorra, dei relativi verbali,
semmai adottati dalla Società C.N.I.P.E.C. Srl, o comunque dalla
Commissione Esaminatrice, ovvero da parte della Provincia resistente ivi
compresi gli eventuali atti di recepimento delle prefate graduatorie.

FATTO

1. La Provincia di Barletta – Andria – Trani con determina dirigenziale
n. 111 del 14/08/2010 bandiva una procedura concorsuale per la copertura
di n. 23 posti a tempo indeterminato per vari profili e categorie
professionali.

In particolare, con il medesimo provvedimento dirigenziale, venivano
messi a concorso n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, relativi

al profilo professionale amministrativo che qui rileva, con contestuale approvazione del relativo bando di concorso, il quale prevedeva, tra gli altri requisiti di ammissione, il possesso del titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. In seguito, in data 07/09/2010, la Provincia BAT pubblicava il bando concorsuale *de quo* prevedendo esplicitamente, al relativo art. 7, il possibile espletamento di una prova preselettiva costituita da 30 quesiti a risposta multipla, nel caso in cui il numero dei candidati fosse risultato superiore a 50, senza tuttavia nulla disporre in merito alla durata della medesima prova.

Nello specifico, l'art. 7 del bando disponeva che i quesiti a risposta multipla oggetto della prova preselettiva accertassero il livello di conoscenza dei candidati nell'ambito delle seguenti specifiche materie:

a) nozioni di diritto costituzionale e nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo nonché degli atti e dei provvedimenti tipici dell'ordinamento degli enti locali;

b) nozioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai diritti e doveri del dipendente della P.A.

Il comma 3 dello stesso art. 7, poi, prevedeva la valutazione in trentesimi della prova preselettiva, con assegnazione di un punto per ogni risposta corretta e la sottrazione di un punto per ogni risposta errata o omessa.

Di talchè, ai sensi del bando:

- l'ammissione alle prove scritte veniva riservata solo a coloro i quali avessero conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio non inferiore a 27/30;

- il numero dei concorrenti ammessi alle successive fasi concorsuali non poteva comunque superare di 10 volte il numero dei posti messi a concorso;

- veniva in ogni caso garantito l'accesso alle prove scritte a tutti coloro che avessero ottenuto un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

Inoltre - in perfetta aderenza rispetto a quanto stabilito nel *“Regolamento sull’accesso agli impieghi e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione”*, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 30/12/2009, nonché conformemente a quanto prescritto dall’art. 6, D.P.R. n. 487/94 - il comma 7 dell’art. 7 del bando stabiliva testualmente che: *“il diario della prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento, sarà pubblicato sul sito internet www.provincia.bt.it entro trenta giorni dalla scadenza di presentazione delle domande e con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti”*.

3. Tanto previamente definito, si consideri come a fronte dell’elevato numero di domande di ammissione al concorso che qui rileva – il quale superava abbondantemente le 50 unità fissate dall’art. 7 del bando concorsuale - la Provincia BAT si adoperava al fine di organizzare la prova preselettiva di cui allo stesso art. 7, all’uopo affidando, tramite una gara pubblica, il servizio relativo all’organizzazione e realizzazione della prova in questione ad una società esterna.

Infatti, con determina dirigenziale n. 133 dell’11/10/2010 veniva indetta una procedura di gara aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio relativo allo svolgimento della prova preselettiva e veniva contestualmente approvato il relativo bando, unitamente al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto.

Nello specifico, la società vincitrice del suddetto appalto avrebbe avuto il compito di pianificare e realizzare tutte le fasi della prova preselettiva, allestendone il luogo di svolgimento, identificando i candidati, predisponendo i test secondo le indicazioni preventivamente fornite dalla commissione di concorso, correggendo la prova con strumentazione a lettura ottica di proprietà della stessa ditta vincitrice ed elaborando i risultati subito dopo la prova, nonché avrebbe dovuto garantire il controllo in aula

durante il relativo svolgimento mediante l'impiego del proprio personale addetto.

La procedura d'appalto si concludeva con l'aggiudicazione della gara, relativa all'organizzazione e realizzazione della prova preselettiva dei concorsi pubblici banditi dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani, alla Società C.N.I.P.E.C. Srl con sede legale a Genova, la quale assumeva (Cfr. in tal senso Capitolato Speciale d'Appalto e Offerta prodotta dall'aggiudicataria) l'obbligo di garantire la predisposizione e la stampa dei questionari in sede (e non nella giornata di espletamento della prova), la trasmissione dei plichi sigillati prima della prova d'esame, la permutazione delle domande e l'inibizione, durante lo svolgimento della prova, dell'uso dei cellulari, nonché la correzione delle relative prove. Inoltre, per vigilare sulla regolarità dell'espletamento della prova e per il controllo in aula dei candidati la Società aggiudicataria avrebbe dovuto garantire la presenza in loco di 19 unità di personale qualificato per espletare le suddette funzioni.

4. In seguito, ad avvenuta conclusione della suddetta procedura d'appalto, la Provincia BAT, con determina dirigenziale n. 157 del 02/11/2010, nominava le Commissioni esaminatrici per ogni profilo professionale messo a concorso.

5. In data 18/10/2010, sul sito internet della Provincia di Barletta – Andria – Trani, allo stato ancora in fase di costruzione, veniva pubblicato un pre-avviso (così definito al momento della pubblicazione dalla stessa Provincia), con il quale si rendevano genericamente note le sole date di possibile svolgimento delle prove preselettive, specificando, con una nota allegata allo stesso, che “entro venerdì 29/10/2010 sarà pubblicata sul sito www.provincia.bt.it la suddivisione in eventuali turni giornalieri ed orari”.

In particolare, il pre-avviso *de quo* non conteneva alcun richiamo a possibili suddivisioni in gruppi di candidati e non indicava neppure l'ora di svolgimento della prova preselettiva, elemento questo importantissimo ai fini di una corretta e trasparente organizzazione della stessa procedura, limitandosi a fissare genericamente la data di svolgimento della preselezione

per il concorso in questione per il giorno 08/11/2010, tanto in dissonanza con le disposizioni del bando concorsuale che richiedevano una puntuale definizione di tali requisiti di informazione al momento della pubblicazione del diario della prova preselettiva.

Solo in data 28/10/2010 l'intestazione della nota di pre-avviso delle date veniva poi modificata in vero e proprio "*avviso diario delle date di svolgimento delle prove preselettive*"; sicchè la Provincia BAT pubblicava il diario completo delle prove, comprensivo degli elementi informativi prima mancanti, prevedendo lo svolgimento della preselezione nella giornata del 08/11/2010 e frazionando i candidati in cinque gruppi suddivisi in ordine alfabetico.

6. Successivamente all'espletamento della prova preselettiva, in data 09/11/2010, veniva pubblicata, sempre sul sito in costruzione della stessa Provincia, una prima graduatoria, asserita dalla Provincia come definitiva, relativa a tutti i partecipanti alla medesima prova, nella quale venivano individuati i soggetti ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in questione, comprensiva, per tutti, ovvero sia per i candidati ammessi sia per i candidati non ammessi, del voto attribuito alla prova preselettiva, del numero identificativo e della posizione in graduatoria.

7. In data 16/11/2010, però, del tutto sorprendentemente, veniva pubblicata una nuova graduatoria, sempre relativa a tutti i partecipanti alla prova preselettiva, del tutto discordante rispetto alla precedente, sia riguardo i soggetti ammessi e non ammessi alle prove scritte, sia riguardo al punteggio attribuito ad ogni singolo candidato e alla posizione assegnata in graduatoria.

Avverso le suddette illegittime ed anomale graduatorie - laddove gli odierni ricorrenti risultano non ammessi alle successive fasi concorsuali – si propone il presente ricorso, tanto alla luce dei seguenti motivi.

In limine.

Sulla scorta di quanto innanzi argomentato in punto di fatto emerge già in tutta evidenza la eclatante irregolarità che, *funditus*, ha connotato lo

svolgimento della fase concorsuale inerente la prova preselettiva, a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti e conclusasi con l'adozione della relativa graduatoria.

Il presente ricorso, infatti, è precipuamente volto a censurare l'illegittimità dell'operato posto in essere nell'organizzazione e nella realizzazione della prefata fase concorsuale, tanto a cagione della perpetrata violazione dei comuni canoni di trasparenza e buon andamento che, al contrario, avrebbero dovuto ispirare l'*agere* amministrativo.

Trattasi di violazioni che, inficiando la validità della fase preliminare del concorso, si sono poi riverberate negativamente sulla bontà dell'intera procedura sinora espletata, le cui risultanze è evidente si appalesano alterate dalle specifiche anomalie verificatesi a monte del procedimento.

Da qui la proposizione del presente gravame, dal cui auspicato accoglimento gli odierni ricorrenti confidano di poter conseguentemente ottenere dalla P.A. il giusto rifacimento delle prove di concorso, da quella preselettiva in poi, nel rispetto della trasparenza amministrativa *ex lege* prescritta come “...livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche...” (Cfr. art. 11, D.Lgs. n. 150/09).

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELLE NORME CONCORSUALI, DELLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 42 DEL 30/12/2009, NONCHÉ DEL D.P.R. N. 487/94 – ECCESSO DI POTERE – FALSA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO – PERPLESSITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUONA FEDE E AFFIDAMENTO.

1.1. Tutte le censure evidenziate in epigrafe sono manifestamente evincibili nell'ambito dei provvedimenti gravati e connotano radicalmente l'operato posto in essere dalle parti convenute nel caso di specie.

Così come innanzi esposto in punto di fatto, il bando concorsuale relativo alla copertura dei quattro posti di Cat. C, profilo amministrativo, messi a concorso dalla Provincia BAT, prevede espressamente lo svolgimento di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati superi le 50 unità, tesa ad individuare i migliori candidati idonei a sostenere le fasi concorsuali successive.

L'art. 7 del bando di concorso è puntuale nel definire la prova preselettiva indicandone le modalità di svolgimento, le relative materie e le modalità di valutazione delle risposte, fissando il punteggio minimo che consente ai candidati di accedere alle prove scritte in **27/30**.

Inoltre, la norma in questione specifica che il diario della prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà diramato sul sito internet della stessa Provincia, entro trenta giorni dalla scadenza di presentazione delle domande e con **un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data di effettuazione.**

La prova preselettiva risulta quindi, per così come strutturata, la prima fase della procedura concorsuale avente il precipuo compito di selezionare i migliori candidati che accedono alla fase successiva delle prove scritte, pretermettendo sia coloro che non si presentano, sia coloro che non raggiungono il punteggio minimo di 27/30.

Pertanto, essendo la preselezione una vera e propria fase dalla procedura concorsuale, la stessa avrebbe dovuto rispettare puntualmente le previsioni del bando, le quali prevedono la pubblicazione del diario, comprendente il giorno, l'ora e la sede di svolgimento della stessa con un termine di anticipo, rispetto all'effettivo svolgimento, di almeno quindici giorni.

Ebbene, nella fattispecie concreta tale termine essenziale, in palese violazione sia con le norme concorsuali, sia con le norme più generali

contenute nel Regolamento sull'accesso agli impieghi e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 30/12/2009, non è stato rispettato.

Infatti, è agevole constatare che solo in data 28/10/2010 la Provincia di Barletta – Andria – Trani adempie all'obbligo di cui al citato art. 7, comma 7, del bando concorsuale, pubblicando la data della prova preselettiva per il giorno 08/11/2010, presso il Palazzetto dello Sport di Andria, con una suddivisione in ordine alfabetico dei candidati in cinque turni.

Pertanto, è di palmare evidenza che tra la pubblicazione del diario completo della prova preselettiva, avvenuto in data 28/10/2010 e l'effettivo svolgimento della stessa, avvenuta in data 08/11/2010, non siano trascorsi i quindici giorni previsti dal bando di concorso.

A nulla rileva il fatto che la citata Provincia abbia pubblicato, in data 18/10/2010, sul suo sito – peraltro non ancora ufficiale in quanto in fase di costruzione e quindi non attualmente certificato – un pre-avviso contenente solo le possibili date di svolgimento delle prove preselettive riguardanti tutti i concorsi dalla stessa banditi, in considerazione del fatto che tale pre-avviso non solo non è previsto dal bando concorsuale, ma non risponde, a tutto voler concedere, ai requisiti fissati dal bando di concorso poiché carente dei requisiti essenziali che lo stesso avrebbe dovuto contenere, vale a dire il giorno, l'ora e la sede di svolgimento della prova preselettiva.

A ciò si aggiunga un'ulteriore considerazione relativa all'evidente difficoltà di reperire le informazioni riguardanti il concorso in atto e, per di più, anche le informazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva da reperire su un sito internet della Provincia (www.provincia.bt.it) ancora in fase di costruzione, per cui di difficile consultazione e di non facile interattività, in cui le informazioni risultano confuse e di certo non certificate, modificabili *ad libitum* della stessa pubblica amministrazione che, come visto, in un primo momento intesta il documento del 18/10/2010 con il termine di pre-avviso e successivamente, ovvero in data 28/10/2010 modifica l'intestazione qualificando il documento con il termine di avviso.

Risulta quindi sin d'ora evidente la chiara illegittimità degli atti gravati, la quale si evince ancor più alla luce del seguente motivo.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELLE NORME CONCORSUALI SOTTO ALTRO PROFILO - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI.

Le illegittimità che inficiano la procedura concorsuale in questione riguardano, inoltre, anche le modalità di svolgimento della stessa prova preselettiva sotto più aspetti che di seguito saranno chiariti da questa difesa.

2.1. In merito all'univocità e uniformità delle domande

La prova preselettiva doveva essere strutturata, così come prevede lo stesso bando di concorso, in una serie di domande a risposta multipla, tese ad accertare il livello di conoscenza nell'ambito del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e nell'ambito delle norme sull'ordinamento del pubblico impiego e la stessa era stata affidata, per volontà della medesima amministrazione resistente, alla società C.N.I.P.E.C. Srl, risultata aggiudicataria della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio relativo allo svolgimento della prova preselettiva, così come narrato in punto di fatto.

Infatti, la Provincia di Barletta – Andria – Trani, nel definire la gara d'appalto relativa all'affidamento del servizio riguardante la gestione delle prove preselettive dei concorsi banditi dalla stessa, aveva precisato nel capitolato speciale d'appalto e, precisamente all'art. 2, comma 3 dello stesso, come dovevano essere articolate le domande del questionario di preselezione, specificando che la metodologia di riferimento dei test doveva rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- segnalazione per ogni domanda del riferimento normativo;
- predisposizione per ogni singolo quesito delle varie alternative di risposta richieste (tre), **una sola delle quali inequivocabilmente esatta mentre i**

distrattori saranno inequivocabilmente errati e con differente grado di approssimazione alla risposta esatta.

Ebbene, i test somministrati dalla società incaricata allo svolgimento della prova si prestano a risposte equivoche, in cui più di una risposta fornita può essere vera.

Valga per tutte l'esempio che segue.

La domanda n. 10, contenuta nel questionario n. 7, recita testualmente: *“Quale tra le seguenti è una sanzione disciplinare propria del rapporto di pubblico impiego?”*, e prevede come risposte alternative:

a) Riduzione della retribuzione;

b) L'unica sanzione disciplinare propria del rapporto di pubblico impiego è il rimprovero scritto;

c) Rimprovero scritto (censura).

La risposta esatta è stata considerata la risposta C, ovvero il rimprovero scritto (censura).

Tale risposta non può essere considerata inequivocabilmente vera e ciò per le seguenti ragioni.

L'art. 55 bis del T.U. sul pubblico impiego, introdotto con l'art. 69, comma 1, del dec. Lgs. n. 150/2009, prevede per le infrazioni di minore gravità o una sanzione superiore al rimprovero verbale, o la sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per meno di dieci giorni.

Da ciò si deduce che la sanzione disciplinare può essere sia un rimprovero scritto, sia la sospensione dal servizio con conseguente privazione della retribuzione per meno di dieci giorni, che determina inevitabilmente una riduzione della retribuzione.

Pertanto, possono essere considerate corrette sia la risposta A) che prevede una riduzione della retribuzione, sia la risposta C) che indica come sanzione disciplinare propria del pubblico impiego il rimprovero scritto (censura).

Ciò trova conferma anche nell'art. 24 del CCNL degli Enti Locali relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico

2002/2003, che modificando l'art. 24 del CCNL del 6 luglio 1995, prevede in materia di sanzioni disciplinari:

- a) il rimprovero disciplinare;
- b) il rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

È evidente, quindi, come anche il CCNL del comparto degli Enti Locali prevede tra le possibili sanzioni disciplinari sia il rimprovero scritto (censura), sia anche, nell'ipotesi c), d), e), una riduzione della retribuzione.

Questa duplicità di risposte corrette ha certamente tratto in inganno molti dei concorrenti, che hanno non solo indicato la risposta A) come risposta corretta, ottenendo quindi un minor punteggio rispetto ai candidati che hanno indicato come corretta la risposta C), ma hanno anche sprecato del tempo nel individuare la risposta che, come previsto nelle istruzioni allegate al questionario, doveva essere univoca.

2.2. Sulla mancata permutazione delle domande

Ulteriore censura da muovere alle modalità di svolgimento della prova preselettiva riguarda inoltre la costruzione dei questionari della prova stessa.

La società aggiudicataria dell'appalto per l'organizzazione e la gestione della prova preselettiva aveva garantito in sede di offerta tecnica la permutazione delle domande, ciò comporta che devono essere individuate a monte il numero delle domande (nella fattispecie concreta dovevano essere individuate 30 domande), che combinate tra loro dovevano portare alla costruzione di tanti questionari corrispondenti al numero delle diverse e possibili combinazioni.

In altri termini, il concetto di permutazione implica che n oggetti possono tra loro essere combinati in n modi diversi.

Ad esempio, dato l'insieme di oggetti "ABCD" ci sono 24 permutazioni possibili di questo insieme:

ABCD BACD CABD DABC

ABDC BADC CADB DACB

ACBD BCAD CBAD DBAC

ACDB BCDA CBDA DBCA

ADBC BDAC CDAB DCAB

ADCB BDCA CDBA DCBA

La permutazione delle domande in sede concorsuale serve a garantire la *par condicio* tra i partecipanti, atteso che tutti hanno le stesse domande e, quindi, soggiacciono al medesimo livello di difficoltà. Ciò che pertanto distingue un questionario dall'altro è solo l'ordine delle domande che evita la consultazione e la copiatura tra i candidati.

Proprio per tali ragioni, è assolutamente necessario stabilire a monte sia il numero delle domande, sia la formulazione delle stesse, atteso che il numero delle domande, così come formulate, rappresentano gli elementi dell'insieme che combinati in vario modo andranno a formare tanti questionari quante sono le possibili permutazioni.

In sostanza, solo conoscendo il numero esatto di domande si è in grado di stabilire, mediante delle operazioni matematiche, il numero delle possibili combinazioni delle stesse, che a loro volta rappresenta il numero esatto dei questionari.

Nella fattispecie concreta, tali operazioni preliminari, di individuazione formale del numero complessivo delle domande e di contestuale formulazione delle stesse, non sono state poste in essere, atteso che i questionari forniti in sede di prova, sono diversi l'uno dall'altro e non contengono le stesse 30 domande combinate in modo diverso, ciò in palese violazione non solo delle obbligazioni assunte in sede di aggiudicazione

dell'appalto, ma soprattutto, per quanto qui più direttamente riguarda, in aperta violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti.

In buona sostanza, se è vero che i questionari contengono tutti 30 domande, è parimenti vero, però, che le stesse domande non vengono ripetute in tutti i questionari cambiando solo l'ordine numerico; sicché i questionari nello specifico somministrati risultano strutturati rispettivamente in base a 30 domande distinte e, pertanto, ogni questionario è totalmente diverso dall'altro sia per contenuto, sia per formulazione e dunque connotato da un livello di difficoltà (maggiore o inferiore) rispetto ad un altro.

Nello specifico, in sede di prova sono stati estratti solo 7 questionari (e distribuiti effettivamente solo 5, ovvero uno per ogni turno di prova), uno diverso dall'altro, e ognuno contenente 30 diverse domande, ciò a dimostrazione del fatto che il criterio della permutazione non è stato in alcun modo rispettato; altrimenti si sarebbero avuti molti più questionari - tutti contenenti identiche domande ma tuttavia combinate in modo diverso - corrispondenti infatti al numero di tutte le combinazioni possibili tra le medesime 30 domande.

In definitiva, la permutazione sarebbe stata garantita solo se i questionari avessero contenuto identiche domande con una variazione solo nell'ordine di esposizione delle stesse, solo a queste condizioni si sarebbe, inoltre, garantito il principio della *par condicio* tra i candidati, del tutto ignorato e leso nella fattispecie concreta.

I questionari distribuiti in sede di prova, pertanto, non essendo stati costruiti rispettando il concetto di permutazione non possono essere considerati degli obiettivi mezzi di prova per giudicare equamente i concorrenti, in quanto si può verificare concretamente che alcuni dei questionari contengano delle difficoltà maggiori di risoluzione rispetto ad altri di più facile e pronta soluzione.

Ed invero, la permutazione è l'unico mezzo per poter bilanciare equamente le difficoltà in sede concorsuale, fornendo ai candidati identiche

domande, ma anche un mezzo per evitare la consultazione e la copiatura tra i candidati, in quanto è difficile trovare la corrispondenza delle domande ciò al precipuo scopo di evitare la comunicazione tra i partecipanti alla prova.

Della tangibile violazione del prefato principio nel caso di specie, l'On.le Tar adito potrà avere contezza già dal mero confronto tra i 5 questionari prodotti a titolo esemplificativo da queste difese, ma potrà ottenere, a tal riguardo, definitiva conferma disponendo all'uopo l'acquisizione in via istruttoria di tutta la documentazione riguardante la predisposizione della prova preselettiva e, in particolare, di tutti i questionari predisposti ai fini della medesima, vale a dire sia quelli effettivamente distribuiti in sede di espletamento della prova, sia quelli predisposti ma non utilizzati, unitamente la banca dati dalla quale la Società aggiudicataria ha estratto le domande.

Ciò dimostrerà definitivamente che i questionari predisposti per la prova erano uno diverso dall'altro e non contenevano le medesime 30 domande sia pur differentemente disposte seguendo un ordine diverso.

2.3. Sulla illegittimità del procedimento nella parte relativa alla stampa ed imbustamento dei questionari avvenuta, con ogni ulteriore conseguenza, nella stessa giornata di svolgimento della prova.

Al di là di quanto innanzi, ad inficiare ulteriormente, sia pur sotto altro profilo la prova preselettiva in questione, concorre un'ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che i questionari di prova sono stati stampati in sede di svolgimento della prova preselettiva, e non come invece era stato garantito dalla stessa società aggiudicataria presso la propria sede, con conseguente trasmissione degli stessi in plichi sigillati prima della prova d'esame, così come si evince a pag. 2 del verbale di gara del 21/10/2010 in cui viene valutata l'offerta tecnica della società CNIPEC.

Ciò, peraltro, trova conferma anche nella nota di risposta della stessa società fornita alla richiesta di chiarimenti e documenti a firma di un Consigliere Provinciale, che riguardo alle modalità con cui è stata attestata

l'integrità dei plichi contenente le domande somministrate specifica che un proprio incaricato *“solo contestualmente allo svolgimento della singola prova ha fornito alla rispettiva commissione esaminatrice i prototipi d'esame (le tracce) per consentire la validazione degli stessi tramite verifica e/o sostituzione dei test”* per poi procedere *“alla riproduzione ed imbustamento delle copie necessarie”* (Cfr. nota trasmessa via fax della società CNIPEC in data 11/11/2010).

Da ciò si evince che i test sono stati stampati ed imbustati al momento dello svolgimento della prova preselettiva e, pertanto, non sono stati trasmessi prima della prova d'esame in plichi sigillati così come invece era stato garantito in sede di aggiudicazione dell'appalto.

Inoltre, la Commissione esaminatrice non aveva alcun potere di validazione degli stessi test, atteso che il capitolato speciale d'appalto specifica all'art. 2 che la Commissione ha solo un potere preventivo di indirizzo sulla società aggiudicataria dell'appalto in ordine alla predisposizione e progettazione dei test.

Tali difformità rispetto alle regole fissate dal Capitolato speciale d'appalto ha creato un ulteriore effetto distorsivo della procedura stessa, rappresentato dal fatto che la Commissione sarebbe in tal modo intervenuta sui singoli questionari, modificando, ovvero facendo modificare da parte della Società incaricata di gestire la preselezione, le singole domande.

Tale illegittima quanto inappropriata ingerenza ha determinato delle ulteriori irregolarità nella gestione di tutta l'intera procedura preselettiva, in quanto la Società non solo si sarebbe dovuta opporre a tale richiesta, ma avrebbe dovuto intervenire anche sui correttori memorizzati nel proprio sistema informatico per la correzione a lettura ottica dei questionari al momento della modifica delle domande e non, invece, come plausibilmente accaduto in seguito, vale a dire a correzione già avvenuta utilizzando i precedenti errati correttori.

Anche sul punto, On.le Tar adito potrà disporre, ove accorra, apposta istruttoria all'uopo acquisendo tutta la relativa documentazione promanante

tanto dalla Società aggiudicataria, quanto dalla Commissione Esaminatrice, ovvero dalla Provincia resistente.

2.4. Sulla mancata presenza delle 19 unità garantite dalla società CNIPEC durante lo svolgimento della prova preselettiva

Inoltre, è opportuno considerare un'altra circostanza che *in toto* delegittima lo svolgimento della prova preselettiva, richiedendone la rinnovazione. Tale circostanza è rappresentata dal fatto che durante lo svolgimento della prova stessa non erano presenti il numero di unità (precisamente 19 soggetti), che doveva essere garantito, dalla società poi risultata aggiudicataria dell'appalto, per l'organizzazione e la realizzazione della prova preselettiva, che avrebbe dovuto garantire l'assistenza e il necessario controllo su tutta la zona d'esame e per tutto l'arco temporale di esecuzione dello stesso.

In particolare, la società CNIPEC aveva assicurato la presenza di 19 unità specializzate, costantemente presenti durante il tempo di svolgimento della prova preselettiva.

Ciò non è avvenuto, così come confermato dalla stessa società, che nella nota del 11/11/2010 indica dettagliatamente il numero del proprio personale presente durante l'esame, ovvero solo 13 unità fornendo per tutti le generalità.

Pertanto, si può affermare che, il necessario ed uniforme controllo su tutto il perimetro della sede d'esame – richiesto durante l'esecuzione di una prova d'esame, peraltro limitata ad un breve arco temporale, che perciò necessita di un più attento ed effettivo controllo – non è stato garantito, venendo meno sia agli obblighi precedentemente assunti dalla stessa società, che garantiva 19 unità a fronte della 13 effettivamente presenti durante la prova, sia, e soprattutto, perché ciò ha sfalsato e leso la parità tra i concorrenti, atteso che solo nei confronti di alcuni di questi il controllo è stato vigile, mentre su altri (forse più fortunati) il controllo è stato più blando attesa l'ampia zona di controllo, difficile da coprire uniformemente

con il personale messo a disposizione dalla società incaricata all'organizzazione della prova preselettiva.

**3. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO –
CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ
E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – IRRAGIONevolezza –
VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELLE NORME DEL BANDO**

Altra censura opponibile è rappresentata dal fatto che sono state pubblicate due distinte graduatorie – entrambe per giunta qualificate sul sito internet come definitive – relative sempre alla prova preselettiva in questione a distanza di poco tempo e senza, tuttavia, rendere noti i motivi che hanno indotto la società CNIPEC ad intervenire modificando sensibilmente l'esito della prima definitiva graduatoria, con l'approvazione di tale *modus operandi* da parte della stessa Provincia.

Nello specifico, è accaduto che la società CNIPEC ha formulato una prima definitiva graduatoria al termine della prova preselettiva, pubblicata sul sito internet della Provincia in data 09/11/2010 individuando 47 soggetti ammessi alle prove scritte e attribuendo ad ogni candidato, ammesso e non ammesso, il relativo punteggio della prova con conseguente attribuzione di un preciso posto in graduatoria (così come facilmente riscontrabile dalla documentazione versata in atti).

Successivamente, però, in data 16/11/2010, del tutto inopinatamente, viene pubblicata una nuova graduatoria definitiva, sempre relativa a tutti i partecipanti alla prova preselettiva, del tutto discordante rispetto alla precedente, sia riguardo ai soggetti ammessi e non ammessi alle prove scritte, sia riguardo al punteggio attribuito ad ogni singolo candidato e alla posizione assegnata in graduatoria.

Nello specifico è accaduto che ben 5 soggetti prima non ammessi in graduatoria risultano nella successivamente graduatoria, pubblicata in data 16/11/2010, ammessi (facendo quindi aumentare il numero degli ammessi da 47 a 52), e la maggior parte dei posti in graduatoria risultano modificati.

In particolare, vengono inseriti nella nuova graduatoria come ammessi alla successiva fase concorsuale i seguenti soggetti:

Soggetti ammessi nella seconda graduatoria	Voto e posizione relativo alla prima graduatoria	Voto e posizione relativo alla seconda graduatoria
D'Amato Mariangela	Voto 28 pos. 76	Voto 29 pos. 36
D'Avanzo Francesca	Voto 28 pos. 68	Voto 29 pos. 25
Delli Falconi Giovanni	Voto 28 pos. 102	Voto 29 pos. 24
Di Corrado Adriano	Voto 28 pos. 73	Voto 29 pos. 30
Di Lernia Silvia	Voto 28 pos. 67	Voto 29 pos. 34

La necessità di pubblicare due distinte graduatorie, peraltro, definite dalla Provincia resistente sempre come definitive, non è stata mai resa nota dalla P.A. resistente.

Presumibilmente, tale necessità è scaturita dal fatto che la Società C.N.I.P.E.C. ha proceduto ad una prima correzione utilizzando i correttori predisposti per i questionari ancora non modificati dalla Commissione Esaminatrice e solo successivamente è intervenuta modificando anche i correttori.

Ciò avrebbe reso necessario procedere ad una nuova correzione a lettura ottica dei questionari ed avvalorare ulteriormente la tesi in precedenza sviluppata da questa difesa secondo cui la Commissione Esaminatrice, del tutto arbitrariamente, è intervenuta sui questionari originariamente predisposti dalla Società C.N.I.P.E.C. (così come peraltro da quest'ultima riconosciuto con la prefata nota del 11/11/2010).

Ma vi è di più!

Tre degli attuali ricorrenti, vale a dire la Sig.ra [REDACTED], la Sig.ra [REDACTED] e il Sig. [REDACTED], pur vedendosi assegnato (così come numerosissimi candidati ancorché non firmatari del presente ricorso)

sia nella prima graduatoria, sia nella seconda graduatoria un punteggio pari a 28/30, vale a dire un punteggio superiore a 27/30, voto minimo per poter accedere alle successive prove scritte, così come statuito al comma 4 dell'art. 7 del bando di concorso, non sono stati ammessi sia nella prima graduatoria, sia anche nella seconda, quando, invece avrebbero avuto sin dall'inizio diritto ad accedere alla successiva fase concorsuale.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* si evince dalla fondatezza dei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è rappresentato dal fatto che l'evidenti irregolarità ed illegittimità che hanno inficiato la prova preselettiva, definita con le graduatorie impugnate hanno in toto sfalsato il risultato della stessa, ledendo il diritto degli attuali ricorrenti ad essere sottoposti ad una corretta valutazione, che di certo avrebbe determinato un risultato differente con la conseguente concreta possibilità di essere ammessi dalla successiva fase concorsuale.

Parallelamente, tali irregolarità hanno però consentito ad alcuni candidati meno meritevoli di accedere alle prove scritte.

Con precipuo riguardo, poi, ai tre ricorrenti che hanno raggiunto il punteggio di 28/30 già nella prima formulazione della graduatoria definitiva, poi confermato anche nella seconda pubblicazione della stessa graduatoria, ossia nei confronti della Sig.ra [REDACTED], la Sig.ra [REDACTED] e il Sig. [REDACTED], l'ingiusto pregiudizio è quantomai evidente e non necessita di ulteriori spiegazioni.

Si confida, pertanto, nella sospensione dei provvedimenti impugnati onde evitare la definizione della procedura concorsuale in questione, con conseguente rifacimento della medesima a partire proprio dalla procedura preselettiva illegittimamente svoltasi.

P.Q.M.

SI CHIEDE

all'On.le Tar adito di voler annullare, previa sospensiva, gli atti in epigrafe impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato sarà corrisposto come per legge.

Bari, 28/12/2010

Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti Prof. Avv. **SAVERIO STICCHI DAMIANI** ed, ove occorra i Sigg.ri **MARINO** **Giuseppe**, **QUACQUARELLI** **Antonio**, **RENZULLO** **Giuseppe**, **SARGINA** **Giuseppe**, **PALLADINO** **Vincenzo**, **Siro**, **LANDRISCINA** **Giuseppe**, **MAGNO** **Gerardo**, **FERRERI** **Giovanna**, **DE VITO** **Francesco**, **DE VITO** **Giustina**, **DE VITO** **Angela**, **CHICCO** **Francesco**, **DE VITO** **Sabino**, **SANTOMITO** **David**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari ho notificato l'atto che precede a:

- 1) **PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in P.zza San Pio X – 70031 - Andria, quivi spedendone copia conforme a mezzo raccomandata A/R dall'Ufficio Postale di Bari in data

- 2) **COMMISSIONE ESAMINATRICE**, della procedura concorsuale bandita dalla Provincia BAT, relativa alla copertura di n. 4 posti di

personale C – posizione economica C1 - profilo amministrativo, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia BAT in P.zza San Pio X – 70031 - Andria, quivi spedendone copia conforme a mezzo raccomandata A/R dall'Ufficio Postale di Bari in data

- 3) **SOCIETÀ C.N.I.P.E.C. S.r.l.- Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami Concorsi**, in persona dell'Amministratore Unico p.t., legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società in – 16139 – Genova, alla Via Tortona, n. 2D r, quivi spedendone copia conforme a mezzo raccomandata A/R dall'Ufficio Postale di Bari in data

- 4) **TODISCO INNOCENZA ELISABETTA**, residente in Barletta – 70051 – **Via Rinaldi**, n. **10**, quivi spedendone copia conforme a mezzo raccomandata A/R dall'Ufficio Postale di Bari in data